



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio II Contenzioso e Affari Legali

Via del Castro Pretorio, 5 00185 Roma

Fax server 06/46521949

N. 333-A/U.C./9825.5 ~~F4~~

Roma, 17.02.2011

OGGETTO: Termini per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare connesso a fatti che hanno costituito oggetto di un procedimento penale concluso con decreto di archiviazione.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE  
DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA  
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA  
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI  
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI  
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO  
DELLA REPUBBLICA = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI  
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI  
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI  
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA = PALERMO =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI  
POLIZIA STRADALE = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DI DEI COMPARTIMENTI DI  
POLIZIA FERROVIARIA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE POLIZIA FRONTIERA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI  
POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA  
POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI  
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO  
DELLA POLIZIA DI STATO = ROMA =



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO = ROMA =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO = LA SPEZIA =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO = NAPOLI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. = LORO SEDI =
- AL SIGNOR DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI = SENIGALLIA =

Con riferimento alla tematica in oggetto indicata, si fa seguito alle circolari datate 13 maggio 2008 e 07 luglio 2009, per fornire ulteriori chiarimenti in merito all'ipotesi di avvio di un procedimento disciplinare connesso con una vicenda giudiziaria conclusa con decreto di archiviazione del G.I.P. ex art. 409 cpp.

Nel corso degli ultimi anni, una costante giurisprudenza ha consentito un orientamento dell'Amministrazione diretto a considerare il decreto di archiviazione non assimilabile alla sentenza, per ragioni sia formali che sostanziali, per cui, in tal caso, mancando una sentenza penale con valenza di giudicato e non rinvenendo nel d.P.R. 737/1981 alcuna norma che preveda uno specifico termine per l'inizio del procedimento disciplinare, si è applicata, ai sensi del rinvio operato dall'art. 31 del d.P.R. 737/1981, la normativa prevista dall'art. 103 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, il quale statuisce che il procedimento disciplinare deve essere avviato tempestivamente<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> C. di S., Sez. I, n. 5324/2005 del 15 febbraio 2006, TAR Campania, Napoli, Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 2440



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza nr. 9552/2010) ha annullato un provvedimento disciplinare, ritenendo illegittimo l'iter procedimentale in quanto attivato, a seguito di decreto di archiviazione del G.I.P. ex art. 409 c.p.p., oltre il termine perentorio di cui all'art. 9 comma. 6 del d.P.R. 737/81 che, com'è noto, impone di avviare il procedimento disciplinare entro gg. 120 dalla pubblicazione della sentenza oppure entro gg. 40 dalla notifica della stessa a cura dell'interessato.

Tale decisione si fonda sull'assunto secondo il quale il decreto di archiviazione emesso per infondatezza della notizia di reato, pur articolandosi in una fase anteriore al processo, è provvedimento che definisce, comunque, la vicenda penale, non ravvisando elementi idonei ad integrare estremi di reato, per cui l'iniziativa disciplinare dell'Amministrazione deve avere come termine iniziale di avvio, quello fissato dalla legge.

Dalla suddetta interpretazione si evince che, in caso di dipendente sottoposto a procedimento penale concluso con decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 409 c.p.p., l'atto di contestazione di addebiti deve rispettare il suddetto termine perentorio.

Circa la decorrenza di tale termine, considerato che l'art. 9 comma 6 del d.PR 737/1981 fa riferimento alla effettiva conoscenza da parte dell'Amministrazione della sentenza definitiva, nell'ipotesi in esame non potrà prescindersi dal considerare quale termine iniziale la data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza dell'esito, comunque definitivo, della vicenda penale.<sup>2</sup>

Premesso quanto sopra, attesa la particolare rilevanza dell'argomento, si richiama l'attenzione degli organi titolari della potestà disciplinare sul contenuto della presente circolare.-

IL DIRETTORE CENTRALE  
Cecere Palazzo

<sup>2</sup> CdS, Sez. VI, decisione 17 luglio 2006, n. 4495; CdS, Sez. VI, decisione 6521/2008.